

Direzione Mobilità e Trasporti **Settore Trasporti** Gestione Amministrativa Traffico Acqueo trasporti.acquei@comune.venezia.it

Responsabile del Servizio dott.ssa Mariuccia D'Este San Marco, 4084 – 30124 Venezia tel. 0412748096 fax 0412748988

PG/2011/129383

Venezia, 28 marzo 2011

Oggetto: Servizio di trasporto pubblico di taxi acqueo

IL DIRETTORE

Premesso che con disposizione sindacale n. 2010/246113 del 1 giugno 2010 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 267/2000;

Visti gli artt. 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Comunale attuativo della L.R. 30.12.1993, n. 63, così come modificati dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 23.03.2009 e n. 121 del 12.10.2009, approvate con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 103 e 104 del 14/12/2010 ed esecutive per decorso del termine il 15/01/2011;

Ritenuto opportuno confermare l'obbligatorietà della presenza, per tutti i titolari di licenza taxi, nei turni stabiliti dall'Amministrazione così come stabilito dall'art. 11, commi 3 e 4, fermo restando la possibilità dell'acquisizione dell'utenza al di fuori delle stazioni comunali taxi e dello svolgimento del servizio, anche al di fuori della turnazione, con le modalità previste all'art. 10 del sopra citato Regolamento;

Considerato pertanto necessario disciplinare, in via sperimentale, il servizio esercitato fuori della turnazione che dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 9, 10, 11 e 12 del Regolamento comunale con le seguenti modalità:

- 1) obbligo di comunicazione preventiva, all'Ufficio Gestione Amministrativa Traffico Acqueo, su base almeno settimanale, dei periodi, giorni e fasce orarie, dello svolgimento del servizio fuori della turnazione, da tenere a bordo e da esibire, su richiesta, agli organi di controllo;
- 2) obbligo di esposizione di apposito contrassegno da posizionare in modo ben visibile all'interno del parabrezza, come da modello allegato;
- 3) possibilità di acquisire il servizio fuori dalle stazioni comunali taxi;
- 4) possibilità di acquisire il servizio nella stazioni taxi, quando:
 - nella stessa non ci sono imbarcazioni disponibili per il servizio in turnazione complessiva;
 - in coda alle imbarcazioni presenti in turnazione complessiva;
- 5) divieto di sosta presso rive, fondamenta pubbliche e private e approdi pubblici in attesa dell'acquisizione del servizio.

Ritenuto, inoltre, necessario evidenziare ulteriormente in questa sede quanto stabilito:

- al 4 comma dell'art. 10, quarta alinea: "una bandiera rigida recante la scritta "TAXI" in lettere di colore nero su fondo giallo, esposta sulla coperta di prua, del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza" che la bandiera deve essere esposta e posizionata sull'astina di prua e comunque in maniera di essere sempre ben visibile su entrambe le facce:
- al comma 6 dell'art. 12 tassametro- "Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio, nel caso di acquisizione del servizio presso le stazioni comunali o in tutte le acque all'interno del territorio del Comune di Venezia. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi viene impegnato in servizio in caso di acquisizione del servizio su chiamata, con partenza del taxi dalla stazione comunale più vicina. Il tassametro deve essere bloccato non appena il taxi sia giunto a destinazione o

licenziato dal cliente.", sull'obbligo dell'uso del tassametro e dell'applicazione delle tariffe vigenti in tutti i casi di svolgimento del servizio taxi;

Vista la legge regionale 30.12.1993, n. 63;

Visto il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta redatto dalla Provincia di Venezia e approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale protocollo n. 24772/I^ di verb. del 25.06.98, protocollo n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e protocollo n. 62247/III di verb. del 29.10.2001;

Sentita nel merito la Commissione Consultiva Comunale, di cui all'art. 16 della Legge Regionale 30.12.1993, n. 63, che nella seduta del 23 marzo 2011 ha espresso parere favorevole, giusto verbale n. 4, in atti

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

DISPONE

- confermare l'obbligatorietà della presenza, per tutti i titolari di licenza taxi, nei turni sopra stabiliti:
- disciplinare, in via sperimentale, il servizio esercitato fuori della turnazione con le seguenti modalità:
 - obbligo di comunicazione preventiva, all'ufficio gestione amministrativa traffico acqueo, su base almeno settimanale, dei periodi, giorni e fasce orarie, dello svolgimento del servizio fuori della turnazione, da tenere a bordo e da esibire, su richiesta, agli organi di controllo;
 - 2) obbligo di esposizione di apposito contrassegno da posizionare in modo ben visibile all'interno del parabrezza, come da modello allegato;
 - 3) possibilità di acquisire il servizio fuori dalle stazioni comunali taxi;
 - 4) possibilità di acquisire il servizio nella stazioni taxi, quando:
 - nella stessa non ci sono imbarcazioni disponibili per il servizio turnazione complessiva;
 - in coda alle imbarcazioni presenti turnazione complessiva;
 - 5) divieto di sosta presso rive, fondamenta pubbliche e private e approdi pubblici in attesa dell'acquisizione del servizio.
- > verificare la funzionalità della sperimentazione decorso un mese dall'entrata in vigore;
- confermare l'obbligo dell'esposizione della bandiera rigida recante la scritta "TAXI" in lettere di colore nero su fondo giallo, che deve essere esposta e posizionata sull'astina di prua e ben visibile da entrambe le facce;
- confermare l'obbligo dell'uso del tassametro e l'applicazione delle tariffe vigenti in tutti i casi di svolgimento del servizio taxi;
- approvare il modello di contrassegno come da allegato A).

IL DIRETTORE Ing. Franço Fiorin

